

OBBLIGHI ORGANIZZATIVI PER IMPRESE ED ENTI I CANALI DI SEGNALAZIONE

Dal **15 luglio 2023** le imprese e gli enti, sia pubblici che privati, hanno dovuto **introdurre “canali di segnalazione” di violazioni di disposizioni normative** nazionali o dell’Unione europea, garantendo una **protezione efficace dei segnalanti da possibili ritorsioni**.

Lo scopo della norma

Lo scopo delle norme è di **prevenire la commissione di reati**.

Entrata in vigore

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali." ha avuto effetto **dal 15/7/2023**¹.

Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, **inferiori a 250**, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha avuto effetto a decorrere **dal 17/12/2023**.

La normativa nazionale è quindi applicazione di disposizioni comunitarie² ed è stata preceduta, nel tempo, da specifiche disposizioni previste per le società dotate di modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01, e per le società soggette al Testo Unico Bancario, al Testo Unico della Finanza, alla normativa antiriciclaggio e al codice delle assicurazioni private.

Quali soggetti sono obbligati ad istituire i canali interni di segnalazione

La disciplina si applica a tutti i soggetti del settore pubblico ed ai seguenti soggetti privati:

- 1) con una media di **almeno 50 lavoratori subordinati** nell'ultimo anno;
- 2) con una media inferiore a 50 lavoratori subordinati nell'ultimo anno che rientrano in **determinati settori**³ per esempio obbligati al rispetto della normativa in materia di mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- 3) con una media inferiore a 50 lavoratori subordinati nell'ultimo anno che hanno adottato **Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01**.

I soggetti che possono effettuare una segnalazione sono i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, azionisti e membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese.

Quali violazioni sono oggetto di segnalazione

La disciplina riguarda le violazioni *“che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui (i segnalanti) siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”*.

Sono tali, per espressa previsione:

- gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali,
- le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dallo stesso,

¹ per le segnalazioni effettuate sino al 14/7/2023 si applica la vecchia disciplina

² EU Whistleblower Protection Directive n. 1937/2019

³ indicati nelle parti I.B e II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023

- gli atti illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza degli alimenti, dei mangimi e della salute e benessere degli animali; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; protezione dei consumatori; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi,
- gli atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- gli atti e omissioni di cui all'art. 26 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardanti la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza, aiuti di Stato ed imposte sulle società,
- gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni Ue di cui ai punti precedenti.

L'obbligo di istituire un canale interno di segnalazione

I soggetti obbligati, sentite le rappresentanze o organizzazioni sindacali, attivano un proprio canale interno di segnalazione.

Il **canale interno di segnalazione** consiste essenzialmente in un indirizzo fisico e/o informatico ed in una procedura operativa scritta, ovvero delle istruzioni scritte di invio delle segnalazioni di violazioni agli indirizzi fisici suddetti.

Il canale di segnalazione deve **garantire la riservatezza** dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione, dei documenti connessi.

La gestione del canale deve essere affidata ad una persona o ufficio interno autonomo, dedicato e con personale specificamente formato, oppure ad un soggetto esterno con le medesime caratteristiche⁴.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatica, oppure in forma orale, con sistemi di messaggistica vocale, linee telefoniche, richiesta di incontro diretto.

I tempi di gestione della segnalazione sono i seguenti:

- entro 7 giorni deve essere fornito al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione;
- entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione) deve essere fornito riscontro alla segnalazione.

Il gestore della segnalazione deve mantenere interlocuzioni con il segnalante, richiedere integrazioni al segnalante, se necessario, fornire "seguito" diligente alla segnalazione.

Il soggetto nominato deve inoltre **fornire informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti** per effettuare segnalazioni, sia interne che esterne.

Il gestore deve esporre tali informazioni nei luoghi di lavoro o renderle accessibili per coloro che non li frequentano, e pubblicarle in una apposita sezione del sito web, se disponibile.

Il canale esterno di segnalazione

⁴ nel settore pubblico può essere affidata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; il canale di comunicazione può essere condiviso fra comuni non capoluogo di provincia e fra enti privati che hanno impiegato nell'ultimo anno meno di 250 lavoratori subordinati

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna deve essere **inoltrata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, che attiva un **apposito canale** di segnalazione: questo canale garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione esterna può essere effettuata in forma scritta tramite piattaforma informatica, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

ANAC avvisa il segnalante del ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, deve dare seguito alle segnalazioni ricevute e deve dare riscontro al segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna.

ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea.

ANAC pubblica sul sito proprio internet, in una sezione dedicata, le seguenti informazioni:

- a) l'illustrazione delle misure di protezione;
- b) i propri contatti (numero di telefono, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata);
- c) le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
- d) l'illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne.

La divulgazione pubblica

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

In questi casi, quindi, anche per le violazioni divulgate al pubblico si beneficia della protezione prevista dalla disposizione.

L'obbligo di riservatezza e il divieto di ritorsioni

La norma prevede:

- **l'obbligo di riservatezza** sull'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del segnalato;
- il **divieto di ritorsione** (per esempio licenziamento, sospensione, retrocessione o mancata promozione, mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario, mancato rinnovo o risoluzione anticipata, adozione di misure disciplinari, ecc.);
- **misure di sostegno**, da parte di enti del Terzo settore convenzionati con l'ANAC, in favore del segnalante, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Sanzioni

L'ANAC applica al «responsabile» le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- **da 10.000 a 50.000 euro** quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- **da 10.000 a 50.000 euro** quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme alla norma, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- **da 500 a 2.500 euro**, quando il segnalante ha effettuato con dolo o colpa grave una segnalazione che si rilevi falsa o infondata, salvo che lo stesso sia stato condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia.

Considerazioni finali

L'espressione utilizzata all'estero per descrivere la disciplina è "**whistleblowing**", che allude al fischio dell'arbitro per fermare il gioco e richiamare l'attenzione.

Per adeguarsi alla normativa sarà necessario valutare numerosi elementi, quali l'organizzazione aziendale, la distribuzione gerarchica di poteri e deleghe, i diritti dei lavoratori e la protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, i "Titolari del Trattamento", dovranno recepire alcuni specifici adempimenti in materia di privacy:

- aggiornamento del Registro dei Trattamenti;
- predisposizione di un'idonea informativa a favore dei soggetti segnalanti e integrazione dell'informativa ai dipendenti;
- effettuazione di un'idonea Valutazione d'Impatto;
- verifica e implementazione delle misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati del segnalante;
- in caso di esternalizzazione del servizio per la gestione delle segnalazioni, specifica formalizzazione dell'atto di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati;
- predisposizione di una procedura operativa che minimizzi il trattamento dei dati, stabilendo anche un'adeguata retention per la conservazione dei dati stessi;
- in caso di condivisione di risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni con altri soggetti, predisposizione di idonei accordi di contitolarità con i soggetti coinvolti.

CHE COSA FARE: CHECK LIST

- scelta di modalità
- scelta di piattaforma informatica (protocollo di cifratura, revisione degli accessi e delle credenziali di autenticazione)
- individuazione e nomina del gestore del canale (interno / esterno)
- stesura di una apposita procedura operativa interna
- stesura delle relative istruzioni (canale di segnalazione, modalità di ricezione e analisi delle segnalazioni, modalità di tutela del segnalante)
- consultazione delle rappresentanze e organizzazioni sindacali
- diffusione delle istruzioni
- aggiornamento delle altre procedure interne
- aggiornamento del sito web
- aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231/2001
- piano di formazione delle risorse interne
- aggiornamento del trattamento dei dati personali

Aggiornato al 20 agosto 2024